


NUOVA LEGGE SULL'INDENNIZZO DIRETTO

Per i sinistri accaduti dal 1° Febbraio 2007 è operante la legge sull'**Indennizzo Diretto** ai sensi degli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni e del D.P.R. 254 del 18 Luglio 2006.

L'**Indennizzo Diretto** è la nuova procedura di risarcimento che in caso di incidente stradale consente ai danneggiati non responsabili (o responsabili in parte) di essere risarciti dal proprio assicuratore.

*Troverà di seguito un riassunto dei casi per i quali si applica l'**Indennizzo Diretto** e per quelli che devono essere invece gestiti con **procedura ordinaria**.*



QUANDO È APPLICABILE

SI

In caso di scontro fra due veicoli a motore, identificati ed assicurati per la responsabilità civile auto ed immatricolati in Italia, R. di S. Marino e Città del Vaticano.

Tutte le Compagnie italiane sono obbligate ad aderire al sistema di risarcimento diretto

QUALI DANNI VENGONO RISARCITI

Al veicolo e quelli eventualmente connessi al suo utilizzo.

Alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente.

Le lesioni di lieve entità (fino al 9% di invalidità) subite dal conducente.

QUANDO NON È APPLICABILE

NO

- Se sono coinvolti più di due veicoli.
- Con lesioni gravi (superiori al 9% di invalidità permanente) al conducente⁽²⁾.
- Quando non c'è stata collisione fra i due veicoli.
- Con ciclomotori non muniti della nuova targa come previsto dal D.P.R. 6 Marzo 2006 nr.153.
- Urto con cose trasportate da altro veicolo.
- Per gli incidenti avvenuti all'estero o con vetture assicurate o immatricolate all'estero.
- Macchine agricole o veicoli privi di targa.
- Per sinistri dove vi sia stato il coinvolgimento di un terzo veicolo responsabile anche solo parzialmente.
- Urto contro rimorchi non agganciati alla motrice.

ATTENZIONE

La procedura del risarcimento diretto si può applicare anche se nell'incidente sono stati coinvolti dei passeggeri.

Per i danni (anche lesioni di grave entità) subiti dai trasportati la richiesta di risarcimento andrà sempre presentata all'assicuratore del veicolo sul quale erano a bordo, che risponderà entro il massimale minimo di legge (€ **775.000,00**) ai sensi dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni.

Per danni più gravi, la somma ulteriore dovrà essere richiesta direttamente al responsabile civile ed alla sua assicurazione.

COSA DEVE FARE IL DANNEGGIATO

Denunciare immediatamente il sinistro anche in caso di torto utilizzando il modulo blu.

In caso di ragione o parziale ragione dovrà effettuare la richiesta danni alla propria Compagnia con una delle seguenti modalità:

- raccomandata a.r. o consegnata a mano;
- telegramma;
- fax;
- e-mail (se non esclusa dal contratto).

La richiesta⁽¹⁾ deve contenere le seguenti informazioni **OBBLIGATORIE**:

- nomi degli assicurati;
- targhe dei due veicoli coinvolti;
- denominazione delle rispettive imprese;
- descrizione circostanze e modalità sinistro;
- generalità di eventuali testi;
- indicazione eventuale intervento Organi Polizia;
- luogo, giorni, ore per accertamento danno.

In caso di danni con lesioni dovranno essere indicate anche:

- età, attività, reddito del danneggiato;
- entità delle lesioni subite;
- dichiarazione ai sensi dell'art. 142 del Codice delle assicurazioni, ovvero una dichiarazione che indichi, se si ha diritto a

⁽²⁾ In caso di lesioni gravi alla persona del conducente la procedura di indennizzo diretto può comunque applicarsi al rimborso per i danni alle cose trasportate ed al veicolo mentre per le lesioni è necessario rivolgersi alla Compagnia del veicolo responsabile.

COSA DEVE FARE IL DANNEGGIATO

Denunciare immediatamente alla propria Compagnia il sinistro utilizzando il modulo blu.

In caso di ragione o parziale ragione dovrà inviare la richiesta danni alla Compagnia del responsabile civile seguendo la procedura ordinaria.

Per ogni assistenza ed informazione ulteriore potrà sempre rivolgersi all'Agenzia/Intermediario presso la quale ha stipulato il contratto.

prestazioni (rimborsi, indennità) da parte di Istituti che gestiscono assicurazioni obbligatorie (per esempio INPS, INAIL, ecc.);

- attestazione medica comprovante la guarigione con o senza postumi permanenti;
- eventuale consulenza medica di parte con l'indicazione del compenso spettante al professionista.

⁽¹⁾ Per la compilazione della richiesta è stato predisposto un fac-simile che potrà utilizzare nei casi più ricorrenti, ferma restando la possibilità di effettuare la richiesta secondo forme diverse o con contenuti aggiuntivi che si ritengano necessari per meglio descrivere il danno subito.

COSA DEVE FARE LA COMPAGNIA E QUALI SONO I TEMPI PREVISTI

La Compagnia dovrà comunicare la sua offerta o indicare dettagliatamente i motivi per cui non ritiene di risarcire il danno entro i se-

guenti termini che decorrono dalla data di ricezione della richiesta danni completa di ogni informazione:

- entro 30 gg per i danni alle cose e al veicolo in presenza di modulo blu firmato da entrambi i coinvolti;
- entro 60 gg per i danni alle cose e al veicolo in assenza di modulo blu a doppia firma;
- entro 90 gg in caso di lesioni lievi al conducente (fino al 9% di invalidità permanente).

IN CASO DI RICHIESTA INCOMPLETA

Entro 30 giorni la Compagnia chiederà le eventuali integrazioni necessarie ed in tal caso i termini per il pagamento del danno, sopra indicati, resteranno sospesi fino alla ricezione dei dati e/o documenti mancanti.

Sia nella procedura di indennizzo diretto che nella procedura ordinaria

IN CASO DI ACCORDO

La Compagnia dovrà provvedere al pagamento entro 15 giorni dalla comunicazione della somma offerta.

IN CASO DI MANCATO ACCORDO CON LA COMPAGNIA

La Compagnia dovrà comunque provvedere al pagamento della somma offerta.

Il danneggiato potrà proporre azione legale nei confronti della propria Com-

pagnia o in alternativa ricorrere alla procedura di conciliazione ANIA/Associazione dei Consumatori.

Tale procedura, gratuita e non vincolante, consente di risolvere i contrasti per sinistri con danni fino a **15.000,00** Euro.

Per informazioni o chiarimenti sulla procedura di conciliazione potrà collegarsi al sito **www.ania.it** entrando nella sezione consumatori o telefonando allo Sportello Auto al numero **02-7764444**.